

# Domanda d'autorizzazione per lotterie

## Dati dell'organizzatore

Ente organizzatore (associazione, società, gruppo, ecc.)	Sede e indirizzo
Cognome e nome del rappresentante	Indirizzo del rappresentante
Telefono privato / telefono ufficio	Indirizzo e-mail

## Dati inerenti il gioco

Numero biglietti totali da vendere	Biglietti vincenti ( <u>quantità minima 10%</u> )	Da vendere a franchi ciascuno
------------------------------------	---	-------------------------------

### Estrazioni con somma totale **uguale o superiore a CHF 5'000.00** (procedura obbligatoria):

- Estrazione presso il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi negli orari d'ufficio, previo appuntamento e conferma (procedura gratuita).

### Altrimenti, se la somma totale è **inferiore a CHF 5'000.00**, segnare la vostra preferenza:

- Estrazione presso il posto di Polizia cantonale o comunale negli orari d'ufficio, previo appuntamento e conferma (procedura gratuita).

Luogo, data e ora desiderati:

- Estrazione in altra sede (spese esposte secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le tasse per prestazioni della Polizia cantonale o comunale).

Luogo, data e ora desiderati:

Luogo, indirizzo e data dell'evento:	Valore complessivo dei premi <b>(uguale o superiore al 50% del valore dei biglietti venduti)</b> CHF
--------------------------------------	--

## Allegati da inoltrare per il rilascio dell'autorizzazione:

- Statuto dell'ente organizzatore o estratto del registro di commercio;
- Elenco dei premi (specificando il singolo valore con fattura d'acquisto oppure dichiarazione del valore dal fornitore).

**La vendita dei biglietti non potrà essere effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi.**

## Documenti da inoltrare prima dell'estrazione:

- Copia della fattura o del preventivo della stampa dei biglietti  
(in forma cartacea o all'indirizzo e-mail [servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch](mailto:servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch));
- Copia del biglietto fronte/retro  
(rispettando le condizioni riportate all'art. 12 LALGD, in forma cartacea o all'indirizzo e-mail [servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch](mailto:servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch)).

**Qualora i documenti non perverranno al Servizio entro le tempistiche richieste, l'autorizzazione sarà revocata.**

## Di seguito alcuni articoli di legge per l'organizzazione di una lotteria:

### Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (LALGD)

#### c) condizioni supplementari per le lotterie in senso stretto

**Art. 12** <sup>1</sup>Per le lotterie in senso stretto è inoltre necessario che:

- a) sul piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il valore complessivo dei premi, la data dell'estrazione, le modalità di pubblicazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno;
- b) sugli stessi sia indicata la data della risoluzione del dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria (numero autorizzazione).

#### Imposizione del prodotto dei giochi

**Art. 29** <sup>1</sup>Sul ricavo lordo dei giochi in denaro autorizzati in virtù di questa legge è prelevata una tassa del 10%.

<sup>2</sup>I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di 3'000 franchi sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.

### Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (RLALGD)

#### Documentazione

**Art. 3** <sup>2</sup>Se l'organizzazione del gioco è affidata a società terze andranno inoltre presentati i seguenti documenti:

- a) estratto del casellario giudiziale di almeno uno dei membri con diritto di firma;
- b) estratto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti;
- c) estratto del registro di commercio per le società;
- d) contratto scritto di collaborazione dettagliato, dal quale risulti anche come viene stabilito il compenso per l'organizzazione del gioco;
- e) dichiarazione di garanzia di regolare esecuzione del gioco e di versamento dell'utile netto a favore dell'ente per cui viene organizzato il gioco;
- f) statuti dell'ente a cui è affidata l'organizzazione del gioco.

#### Pubblicazione

**Art. 8** Quando l'importo dei biglietti supera i 3'000.00 franchi, la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale insieme col termine, spirato il quale i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.

### Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

#### Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

##### Piccole lotterie

**Art. 37** <sup>3</sup>Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. Almeno un biglietto su dieci è vincente.

**Il presente formulario, da riempire in modo completo, dev'essere inoltrato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, casella postale 2170, 6501 Bellinzona o all'indirizzo e-mail [servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch](mailto:servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch), almeno 30 giorni prima della tenuta del gioco (esclusi sabato, domenica e festivi) allegando tutti i documenti richiesti.**

**Eventuali domande incomplete non verranno prese in considerazione e, di conseguenza, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione.**

**Senza l'emissione della tassa, il costo dell'autorizzazione è di CHF 50.00.**

#### Codice penale svizzero

**Falsità in documenti, Art. 251:**

**Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.**

Luogo e data

Firma o timbro dell'ente organizzatore

Firma del rappresentante